

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 03/09/2015

Sisma del maggio 2012 - Rinvio dei procedimenti pendenti ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 74 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2012 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 03/09/2015

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 74 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2012, il processo pendente alla data del 20 maggio 2012 (nella specie, un procedimento prefallimentare) è rinviato di ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012, semprechè l'interessato non abbia espressamente rinunciato al rinvio, purchè una delle parti (o il suo difensore) abbia sede o residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mirando la disposizione ad impedire disfunzioni organizzative nella celebrazione dei processi, con ricaduta sull'attività processuale delle parti, e dunque risultando adeguatamente giustificata sul piano della ragionevolezza e non lesiva di altri valori ed interessi costituzionalmente tutelati.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 03/09/2015